

N. R.G. 727/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale	Presidente
dott. Carla Fazzini	Consigliere Relatore
dott. Rosario Lionello Rossino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **727/2017** promossa da:

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA** con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA con domicilio in VIA GUIDO RENI N. 4 BOLOGNA

APPELLANTE

contro

§ con il patrocinio dell'avv. STOJANOVA IVANA con domicilio in VIA AUGUSTO RIGHI N. 3 40126 BOLOGNA

APPELLATO

e con

**PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA**

INTERVENUTO

Avente ad oggetto

*"appello avverso l'ordinanza 23.2.2017 del Tribunale di Bologna"*

Il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

**La Corte**

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Carla Fazzini;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;



letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 23.02.2017 che ha parzialmente accolto il ricorso presentato da \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, accertando e dichiarando il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998.

La protezione umanitaria è stata concessa sui presupposti della credibilità del richiedente, della sussistenza di una situazione di vulnerabilità, della valorizzazione del percorso di integrazione compiuto.

Il Ministero eccepisce la violazione dell'art. 19 comma 9 D.Lgs. 150/11, che esclude che il G.O. possa pronunciarsi sulla protezione umanitaria nell'ambito del giudizio introdotto dal ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale.

Con il secondo motivo eccepisce l'insussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno, deducendo che il richiedente ha reso dichiarazioni inverosimili e prive di elementi di riscontro (anche sulla provenienza dal Niger), che nella zona di asserita provenienza (Agades) non sussiste (come riconosciuto nell'ordinanza) una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, che le motivazioni economiche dell'emigrazione non hanno alcun rilievo.

Si è costituito il resistente chiedendo la conferma del provvedimento.

È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna chiedendo *“la conferma del provvedimento impugnato in cui il giudice ha fatto buon governo delle risultanze processuali”*

\*\*\*

Ad avviso della Corte, l'appello va respinto.

Sul primo motivo di osserva che con l'impugnazione di cui all'art. 35 D.Lgs. 25/2008, al Giudice ordinario è devoluto il ricorso del richiedente asilo avverso la decisione della Commissione territoriale relativa sia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sia alla verifica dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/1998.

Sulla credibilità (mai messa in dubbio sino alla presente fase del giudizio), va confermata la valutazione del Tribunale; il racconto del richiedente è coerente e privo di contraddizioni; non vi sono



motivi per dubitare dell'attendibilità, non essendo sufficiente la eccepita banalità degli eventi narrati (la relazione amorosa e poi la gravidanza di una ragazza di diversa etnia); quanto alla mancanza di documenti o comunque riscontri, che secondo il Ministero appellante [...] poteva facilmente procurarsi data la presenza nel paese di origine della madre e della zia, la deduzione si fonda sull'errata lettura degli atti, avendo il richiedente dichiarato che i familiari si trovano in Libia, non in Niger.

É esatta la descrizione fatta nell'ordinanza della situazione del paese di origine, desunta dalle richiamate fonti internazionali (Amnesty International Report: *“Agades, la città di provenienza del ricorrente, è diventata uno dei punti di snodo del traffico di esseri umani. Tale situazione crea indubbiamente un clima di tensione e di insicurezza che ha inasprito la risposta repressiva dell'apparato statale e, di riflesso, ha determinato una compressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In questo quadro, connotato da un livello di corruzione estremamente diffuso, da un sistema giudiziario/repressivo assolutamente distante dalle regole del giusto processo, è del tutto evidente che i conflitti interpersonali e sociali tornino ad essere regolati dalla legge del più forte”*).

Si condivide l'affermazione del primo Giudice secondo cui il tempo trascorso dai fatti narrati scongiura il pericolo di ritorsioni, e quindi non giustifica la protezione sussidiaria; neppure sussiste, in Agades, una situazione di conflitto armato interno. Tuttavia, il giudice della protezione internazionale può valutare, ai fini della protezione umanitaria, le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area geografica diversa del paese d'origine (in questo caso la Libia, ove si trovano la madre e la sorella).

Nella fattispecie, l'ordinanza del Tribunale va confermata quanto alla sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria.

Le circostanze di fatto, oggettive e soggettive, poste dal primo Giudice a motivo della concessione sono confermate dall'istruttoria e non sono seriamente contestate.

Il richiedente non ha più alcun punto di riferimento in patria (come già detto i familiari sono a loro volta emigrati in Libia).

Va considerato che l'essersi reso responsabile di una gravidanza al di fuori del matrimonio esporrebbe l'odierno appellato al rischio di discriminazioni e di emarginazione, trattandosi di circostanza che per la morale dei paesi mussulmani costituisce grave violazione dei precetti religiosi.

Il ricorrente ha dimostrato grande volontà nel cogliere tutte le opportunità di inserimento e di integrazione che gli sono state offerte dal sistema di accoglienza in cui è ospitato; si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana, che ha dimostrato di comprendere adeguatamente, ha seguito corsi scolastici per ottenere la licenza media, ha aderito a diverse iniziative culturali aventi l'obiettivo di promuovere



l'interazione fra diverse culture, si è adoperato per lo svolgimento di servizi utili per la collettività (rimozione graffiti, pulizia strade, manutenzione parchi). Dal mese di maggio 2016, ha iniziato un percorso di inclusione lavorativa presso l'ente di formazione, svolgendo uno stage come addetto alla manutenzione, pulizia e igiene ambientale. Svolge mansioni di portinaio/custode presso la struttura di transazione abitativa "EX Residence Galaxy" sita a Bologna in via Mario Fantin n. 15, gestita dalla cooperativa sociale Piazza Grande per conto dell'Asp Città di Bologna.

La relazione sociale del responsabile del consorzio in cui è ospitato dà atto che il ricorrente ha svolto le descritte attività con risultati soddisfacenti sia in termini di qualità del lavoro svolto che di adeguatezza al contesto e al rispetto dei ruoli, tempi e modalità.

Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, anche con riguardo ai principi recentemente espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4455/18.

Le spese del giudizio possono compensarsi.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello e compensa le spese del grado.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 luglio 2018.

Il Consigliere estensore  
dott. Carla Fazzini

Il Presidente  
dott. Riccardo Di Pasquale

